



Denominazione: Associazione Sportiva Dilettantistica Primo Passo Sede legale: Via Barbaresco, 8. 10127, Torino (TO) Italia; Sede operativa: Via Gressoney, 29/B - 10155 Torino (TO) Italia Sito web: www.primopasso.org E-mail: info@primopasso.org; PEC: associazioneprimopasso@pec.it C.F.: 97814410011.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE
PROMOZIONE SOCIALE e SPORTIVA DILETTANTISTICA
"PRIMO PASSO APS ASD"**

per modifica statutaria per adeguamento al Codice del Terzo Settore e per la richiesta di iscrizione al RUNTS
ove il numero originario dei soci fondatori sia inferiore a 7 e alla RIFORMA dello SPORT
(D.Lgs 36/2021 e 39/2021 e atti seguenti)

Verbale del 24/05/2024

In data 24/05/2024 alle ore 19.00 si è riunita l'assemblea straordinaria degli associati, con le medesime modalità previste per le modifiche statutarie, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Modifica dello statuto dell'Associazione, per adeguamento al Codice del Terzo Settore e alla Riforma dello Sport (D.Lgs 36/2021 e 39/2021 e atti seguenti);*
- *Presenza d'atto della carenza del numero minimo di soci fondatori dell'organizzazione, previsti dall'art. 35 comma 1 del D.Lgs 117/2017 per l'ammissione nel RUNTS ed atti conseguenti al fine di poter comunque procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi della Nota Direttoriale prot. N°4995 del 28 maggio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;*
- *Conferma della scelta di divenire un Ente del Terzo Settore nella categoria delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) ai sensi del D.Lgs 117/2017;*
- *Presenza d'atto di essersi conformati al numero minimo di associati favorevoli e presenti in assemblea dei soci previsti dall'art. 35 comma 1 del D.Lgs 117/2017;*
- *Conferimento al legale rappresentante dell'organizzazione di richiedere l'iscrizione al RUNTS con la qualifica di APS;*
- *Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, la Sig.ra Luiza Elena Dinica la quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Iurie Raileanu che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la presenza del numero legale degli associati aventi diritto di voto e la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente constata, altresì, la presenza di un numero di associati maggiori o uguale a sette.

Il presidente procede:

1. *ad illustrare le motivazioni che spingono alla necessità di modificare lo statuto dell'Associazione, necessarie per adattare il documento alla normativa in vigore (in particolare il Codice del Terzo Settore e a quanto previsto dalla Riforma dello Sport (D.Lgs 36/2021 e 39/2021 e atti seguenti)) e per correttezza gestionale, con contestuale variazione della denominazione sociale in "PRIMO PASSO APS ASD";*
2. *ad illustrare, come per l'iscrizione al Runts, sia richiesto, un numero di associati fondatori, maggiori o uguale a sette;*
3. *a segnalare inoltre che, da atto costitutivo, l'associazione sia stata costituita da un numero di associati inferiori a sette;*
4. *a segnalare quindi, che per procedere all'iscrizione al RUNTS, sia necessario procedere con una delibera assembleare idonea a modificare lo Statuto, espressa da un numero di associati favorevoli tale da soddisfare il requisito del numero minimo di cui all'art. 35, comma 1 del Codice del Terzo Settore.*
5. *a segnalare infine che nella medesima delibera assembleare si debba affermare e ribadire la volontà di essere APS ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs 117/2017), dando mandato al rappresentante legale di richiedere la relativa qualificazione, ad integrazione della volontà espressa nell'atto costitutivo originario dai soci fondatori.*

Denominazione: Associazione Sportiva Dilettantistica Primo Passo **Sede legale:** Via Barbaresco, 8. 10127, Torino (TO) Italia; **Sede operativa:** Via Gressoney, 29/B -10155 Torino (TO) Italia **Sito web:** www.primopasso.org **E-mail:** info@primopasso.org; **PEC:** associazioneprimopasso@pec.it **C.F.:** 97814410011.

L'assemblea, preso atto delle segnalazioni del presidente delibera:

1. Di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo, per adeguamento al Codice del Terzo Settore e alla Riforma dello Sport (D.Lgs 36/2021 e 39/2021 e atti seguenti), con contestuale variazione della denominazione sociale in "PRIMO PASSO APS ASD";
2. Di dare mandato al segretario, Sig. Iurie Raileanu di procedere con gli adempimenti necessari alla registrazione del nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale;
3. di prendere atto della carenza nell'atto costitutivo del requisito numerico previsto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs 117/2017 per l'iscrizione al RUNTS;
4. di affermare e di ribadire la volontà di essere APS ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs 117/2017);
5. di dare mandato al rappresentante legale di richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e la contestuale qualifica dell'organizzazione quale Associazione di Promozione Sociale (APS).

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 21:00.

Il Segretario



Il Presidente



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2
Atto registrato il 04/06/24 n° 860
Serie 3 versati ESSENTE



L'Assistente
Nota MARIANICO (*)
(*) Il Notaio delegato alla Direzione Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO





STATUTO PER L'ENTE del TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE e SPORTIVA DILETTANTISTICA "PRIMO PASSO APS ASD"

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia, dell'articolo 90 di cui DL 289/2002 e del D.Lgs 36/2021, l'Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica denominato: <<**PRIMO PASSO APS ASD**>>. Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione ha sede legale in via Barbaresco al civico 8 nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Torino può essere deliberato dall'organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) e in tal caso non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione ha parimenti l'obbligo di essere riconosciuta ai fini sportivi attraverso l'affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

L'acronimo APS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in poi RUNTS).

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei Decreti Legislativi 117/2017 e 36/2021, delle relative norme di attuazione e di settore, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui l'associazione si affilia mediante domanda deliberata dal Consiglio Direttivo, compresi quelli degli organismi Internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. Le norme sull'ordinamento interno sono altresì ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali in ossequio ai principi di cui all'articolo 90 del DL 289/2002 e del D.Lgs 36/2021. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico secondo le modalità di legge, laddove ne avesse i necessari requisiti; ai fini sportivi l'Associazione è riconosciuta dalle FSN/DSA/EPS cui si affilierà.

ART. 5 (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche

indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La finalità istituzionale dell'Associazione è quella di promuovere attività sportive, educative e culturali. In particolare, ai sensi del D.Lgs 36/2021, essa esercita, organizza e gestisce, in via stabile e principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

A questo scopo si evidenzia che:

- a titolo di finalità civica l'Associazione intende valorizzare le azioni di volontariato, coinvolgendo sia gli associati che i loro familiari;
 - a titolo di finalità solidaristica l'Associazione intende sostenere il mutuo aiuto tra gli associati ed aiutare tutti coloro che vogliano praticare attività sportiva pur se in stato di difficoltà, momentanea o permanente;
 - a titolo di utilità sociale l'Associazione intende contribuire col proprio esempio alla realizzazione di una società sempre più integrata dove anche coloro che sono in stato di difficoltà momentanea o permanente possano interagire alla pari nella pratica sportiva.
- La/e attività che si propone di svolgere in favore della comunità, dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 di cui al D.Lgs 117/2017;

secondo le lettere d), t), r) e u) dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verranno perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare gli sport delle Arti Marziali e della Danza Sportiva, anche nelle discipline della Capoeira e delle DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningham, Limon e generi derivati, delle DANZE ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico, delle DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie, delle DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance, delle DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni, delle DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni, delle DANZE NAZIONALI Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show Coppie e Formazioni, delle DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali e delle STREET DANCE Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati, lo sport della Ginnastica nelle discipline dell'Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, della Ginnastica Acrobatica, della Ginnastica Aerobica, della Ginnastica Artistica, della Ginnastica per Tutti e della Ginnastica Ritmica, ed eventualmente, anche ogni altra disciplina sportiva ammesse dalle autorità competenti, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche anche per disabili, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, per garantire pari opportunità agli atleti siano essi disabili o normodotati;
- organizzare manifestazioni sportive anche per disabili in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- studiare, promuovere, sviluppare e adottare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione, la cultura e la pratica dello sport anche per disabili e formare gli esperti in grado di proporle;
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive anche per disabili di vario genere;
- provvedere alla manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature sportive;
- organizzare squadre sportive anche formate da atleti disabili o singoli atleti per la partecipazione, a titolo solo



- esemplificativo e non esaustivo, a campionati, gare, concorsi, manifestazioni o iniziative di diverse discipline sportive; inoltre corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento anche per disabili, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- organizzare eventi ed attività ludiche, educative, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero degli iscritti e della comunità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di pre e dopo scuola, centri estivi e camp sportivi), anche di somministrazione alimenti e bevande o turistiche;
 - collaborare con altre organizzazioni nazionali ed internazionali che promuovono le medesime discipline sportive;
 - organizzare, promuovere e gestire, sia direttamente che indirettamente, in autonomia o in collaborazione con altri enti, iniziative culturali ed educative sulla cultura, la lingua, le tradizioni e il folclore rumeno e moldavo a sostegno dei migranti dalla Romania e Repubblica Moldova per favorire la loro integrazione sociale in Italia;
 - promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti e Istituzioni, iniziative di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività sopra richiamate.

Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. L'Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

È possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondarie e strumentali ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti dal DM 19 maggio 2021 n.107 e sue integrazioni e secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione (da qui in poi anche il "Consiglio Direttivo") ma dovranno essere coerenti con la finalità dell'Associazione ed approvate dall'Assemblea dei Soci quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, nonché seguire i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

ART. 6 – (Ammissione dei Soci)

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta obbligatoria dell'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non può comunque essere posta rispetto l'ammissione di nuovi associati:

- alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
- alcuna discriminazione di qualsiasi natura.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, esso dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l'Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro.

[Firma]

[Firma]

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per ogni deliberazione assembleare, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 24 di cui al D.Lgs 117/2017;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- poter partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del D.Lgs 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- poter consultare i libri sociali secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e meglio specificato all'articolo 26 del presente Statuto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento non contrario agli interessi dell'associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Gli associati minorenni vengono rappresentati con diritto di voto dall'esercente la patria potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione; solo al raggiungimento della maggiore età acquisiscono il diritto di essere eletti (elettorato passivo).

ART. 8 - (Qualità di volontario e Qualità di Tesserato)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione come meglio specificato all'articolo 24 del presente statuto.

Il tesserato è colui che partecipa alle attività dell'Associazione con una o più delle seguenti finalità:

- imparare o perfezionarsi in una o più discipline sportive;
- partecipare ai campionati o alle gare o alle manifestazioni della federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva alla quale l'Associazione è affiliata;
- svolgere una o più delle mansioni previste dai regolamenti e dagli statuti delle FSN/DSA/EPS cui l'Associazione è affiliata.

Il tesserato ha il dovere di rispettare ogni regola fissata dal Coni e dal CIP o dalla FSN/DSA/EPS cui l'associazione è affiliata.

Si intendono qui interamente richiamati gli articoli 15 e 16 del D.Lgs 36/2021 e dagli eventuali successivi decreti correttivi ed attuativi.

ART. 9 - (Perdita dello status di associato)

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per **recesso, decadenza, esclusione** e per causa di **morte**. L'associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.

Decade l'associato che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.



L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'associato:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia istituito il Collegio dei Probiviri l'associato ricorrerà preliminarmente a tale organo, nel caso in cui non sia istituito il Collegio dei Probiviri l'associato ricorrerà preliminarmente alla prima Assemblea degli Associati utile. Nei casi espressamente previsti dai Regolamenti di Giustizia del Coni/CIP sarà possibile ricorrere al Collegio arbitrale del Coni/CIP stesso.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale);
- Collegio dei probiviri (eventuale).

Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci; la convocazione tramite e-mail sarà valida solo con la comprovata ricezione da parte del destinatario.

Nel caso di prima e seconda convocazione dell'Assemblea, la seconda convocazione deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto (e dell'atto costitutivo laddove vi fossero errori formali da correggere), per la liquidazione e scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Se l'Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, in sede di elezione dell'organo amministrativo, ne delibera preventivamente il numero;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- d) approva il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di elezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) discute ed approva i programmi di attività;
- i) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- l) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- n) delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- o) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- p) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi di quanto indicato nel presente statuto.
- q) delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo.
- r) delibera, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, laddove lo ritenga opportuno, che le funzioni dell'organo di Revisione legale dei conti siano svolte dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 17 del presente Statuto; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo (laddove vi fossero errori formali) o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve avvenire ad almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è non inferiore a 500.

Per i soci collettivi (quali altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro) questi votano in assemblea tramite il loro legale rappresentante.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la



presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:

- 1 voto fino a 100 associati o aderenti;
- 2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
- 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
- 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
- 5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare:

- nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l'approvazione di bilanci e rendiconti);
- nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo)

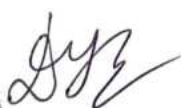
L'Associazione deve nominare un organo di amministrazione (anche detto "Consiglio Direttivo"). La nomina di tali amministratori spetta all'assemblea degli associati. Coloro che vengono nominati all'interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari e non superiore a 7 membri) eletti dall'assemblea tra i propri associati; tra questi l'assemblea deve eleggere anche il Presidente ed il Vicepresidente di cui all'articolo 16 del presente Statuto. Il numero massimo di componenti è deciso dall'Assemblea prima della votazione. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione; si ricorda che in nessun caso è ammessa la cooptazione.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 2 mandati consecutivi (salvo diverse successive disposizioni di legge e/o ministeriali, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il parziale/totale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati (categorie: soci "persone fisiche", soci "altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro").

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità l'argomento in votazione non è approvato ed eventualmente la votazione deve essere riproposta.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data, ora e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3



giorni.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea;

redige e presenta all'assemblea il Bilancio di Esercizio ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 117/2017;

- elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'assemblea;
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- provvede alla domanda di iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
- suddivide, se lo ritiene opportuno, l'Associazione in Sezioni a seconda della disciplina sportiva praticata e nominare eventualmente dei Responsabili di Sezione;
- assolve a qualsiasi dovere a quest'organo demandato da eventuali legislazioni nazionali o regionali.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se è disgiunta o congiunta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all'Assemblea dei Soci.

Le eventuali controversie che dovessero sorgere all'interno dell'Associazione dovranno essere demandate ad un organo terzo rispetto al Direttivo, quale il collegio dei probiviri di cui all'articolo 27 del presente Statuto.

È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; a tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 del D.Lgs 117/2017.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea dei soci.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 17 - (Organo di controllo - eventuale)

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore legale iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti nel caso in cui l'Assemblea Ordinaria degli associati deliberi in tal senso; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se istituito, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)

Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso in cui l'Assemblea ordinaria degli associati abbia deliberato in tal senso, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 117/2017, le funzioni dell'organo di Revisione legale dei conti possono essere svolte dall'Organo di Controllo di cui all'articolo 17 del presente Statuto; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati e dei tesserati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, delle FSN/DSA/EPS a cui l'associazione è affiliata, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compreso il 5 per mille;



- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici (compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative di raccolte fondi;
- altre eventuali entrate commerciali e non, previste dalle normative che regolano le Associazioni Sportive Dilettantistiche (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle previste per le entrate diverse di cui all'articolo 2 del presente statuto, quali: i proventi derivanti da sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti e dalla gestione di impianti e strutture sportive). Questi proventi sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1) dell'art. 9 del D.Lgs 36/2021;
- altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli Enti Non Commerciali italiani.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione o utili delle annualità precedenti.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il dovere di rispettare fedelmente quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017. In particolare, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle previste finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio associativo.

gjb

Kail

ART. 22 - (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l'Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l'Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Tutti gli adempimenti contenuti e connessi al presente articolo statutario sono di competenza del Consiglio Direttivo e devono essere posti in essere da questi. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio associativo.

ART. 23 - (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24 - (Volontari - Assicurazione)

L'associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale

impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, salvo per quanto riguarda gli obblighi assicurativi dei volontari di cui all'art. 18 del D.Lgs 117/2017, per i quali detto articolo 18 del D.Lgs 117/2017, non prevede esclusione.

ART. 25 - (Scioglimento o Estinzione dell'Ente e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'associazione o estinzione, deliberata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017, su deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati. A partire dalla data di operatività del RUNTS la devoluzione è efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017. L'associazione non potrà compiere operazioni di trasformazioni, fusioni e scissione di cui all'art. 42 bis del codice civile.

Art. 26 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)

Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l'Associazione dovesse far parte):

1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte), nel caso l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.

2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l'Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro annui).

L'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L'esame dei documenti dovrà avvenire, alla presenza del Rappresentante Legale dell'Associazione o di un suo delegato, entro massimo 30 giorni dal ricevimento da parte del Consiglio Direttivo della richiesta scritta.

ART. 27 - (Vincolo di Giustizia, Clausola Compromissoria e Collegio dei Probiviri)

L'Associazione si impegna a far rispettare ai propri associati, tesserati, atleti, partecipanti le disposizioni statutarie e regolamentarie proprie della FSN/DSA/EPS cui è affiliata, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia e arbitrali delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione stessa.

È tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'Associazione attraverso la costituzione del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è quindi un organo opzionale, nominato solo in caso di necessità, composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea dei Soci fra gli associati stessi. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione o dell'Organo di Controllo.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili per massimo due mandati consecutivi.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs 177/2017), dal D.Lgs 36/2021 e successivamente al Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa nazionale e regionale in materia. L'Ente ha inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI/CIP nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affidarsi.

Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.